



## Comunicazione UFRC 2/15 30 novembre 2015

### Informazioni riguardanti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

I.	Riduzione del capitale mediante annullamento di proprie quote di capitale.....	1
II.	Domicilio legale o domiciliatario .....	2

#### I. Riduzione del capitale mediante annullamento di proprie quote di capitale

1 Dall'anno d'esercizio 2015 il nuovo diritto contabile (art. 957 segg. CO<sup>1</sup>), entrato in vigore il 1° gennaio 2013<sup>2</sup>, si applica alla chiusura contabile singola e dal 2016 si applicherà anche al conto di gruppo.

2 Nel bilancio le quote di capitale proprie non possono più essere attivate (parallelamente non sussiste più l'obbligo di costituire una riserva legale per proprie quote di capitale<sup>3</sup>), ma vanno dedotte dal capitale proprio in quanto posta passiva (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO). Occorre quindi «dare conto della situazione reale – vale a dire la restituzione ai fornitori di capitale e la conseguente riduzione del capitale proprio». <sup>4</sup> Nonostante il diritto della società anonima continui a prevedere l'attivazione delle proprie quote di capitale mantenendo l'obbligo di costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante (art. 659a cpv. 2 CO), si presume che il nuovo diritto contabile prevalga sul vecchio diritto della società anonima<sup>5</sup>.

3 Se una società anonima riduce il suo capitale iscritto nel registro di commercio, l'iscrizione dovrà recare la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni e come viene impiegato l'ammontare della riduzione (art. 55 cpv. 3 lett. c e lett. e ORC<sup>6</sup>). Lo stesso vale per le società in accomandita per azioni (art. 764 cpv. 2 CO, art. 70 ORC) e le società a garanzia limitata (art. 783 CO, art. 77 ORC).

4 In applicazione delle disposizioni del nuovo diritto contabile, quando il capitale è ridotto mediante annullamento di quote di capitale proprie è pubblicato il seguente testo (per quanto riguarda le SA):

<sup>1</sup> Legge federale del 30 mar. 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO, RS **220**).

<sup>2</sup> RU [2012 6679](#).

<sup>3</sup> Nel presente caso le proprie quote di capitale detenute indirettamente attraverso una società controllata (filiale) e la riserva per proprie quote di capitale ad esse connessa (cfr. Treuhand-Kammer, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Zurigo 2014, pag. 243) sono irrilevanti.

<sup>4</sup> Messaggio del 21 dic. 2007 (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF [2008 1321](#), 1433.

<sup>5</sup> GUTSCHE, veb.ch Praxiskommentar, Art. 959a N 161; SUSANNE HAAS, Diskrepanzen zwischen neuem Rechnungslegungsrecht und bestehendem Aktienrecht, ST 2014/10, pag. 869; Treuhand-Kammer, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Zurigo 2014, pag. 243; FLORIAN ZIHLER, Überblick über das neue Rechnungslegungsrecht, ST 2012/11, pag. 806 seg.

<sup>6</sup> Ordinanza del 17 ott. 2007 sul registro di commercio (ORC; RS [221.411](#)).

*In occasione della riduzione del capitale del XX.XX.XXXX sono annullate X azioni proprie di X CHF<sup>7</sup>.*

## **II. Domicilio legale o domiciliatario**

- 5 Ogni ente giuridico iscritto nel registro di commercio dispone di una sede. Nel registro di commercio è iscritto il nome del Comune politico corrispondente (art. 117 cpv. 1 ORC). Nel luogo della sua sede, l'ente giuridico deve disporre di un domicilio legale (art. 117 cpv. 2 ORC), vale a dire di un indirizzo presso il quale l'ente giuridico è raggiungibile (art. 2 lett. c ORC). Se un ente giuridico non dispone di un domicilio legale, occorre indicare nel registro di commercio il domiciliatario che concede all'ente giuridico l'indirizzo c/o nel Comune di sede (art. 117 cpv. 3 ORC).
- 6 L'ente giuridico deve garantire un'offerta di prestazioni amministrative, indipendentemente dal fatto che disponga di un domicilio legale o di un indirizzo c/o concessogli da un domiciliatario. L'ente giuridico deve essere fisicamente raggiungibile dalle autorità (p. es. per l'invio di documenti ufficiali o la conservazione di documenti) e dai clienti (p. es. per le questioni legate ai diritti contrattuali, alla protezione dei consumatori o per domande di carattere generale). Una mera cassetta delle lettere o una mera casella postale, fisica o elettronica, non bastano come domicilio legale o recapito del domiciliatario<sup>8</sup>.
- 7 Se non spetta primariamente al personale dell'ente giuridico offrire le prestazioni amministrative, ma a un'impresa del proprio gruppo (p. es. una società di servizi SA), a un'impresa terza (p. es. una fiduciaria) o a un terzo (p. es. un avvocato), occorre procedere alla notificazione per l'iscrizione dell'impresa o della persona in questione come domiciliatario nel registro di commercio. In un simile caso, l'ente giuridico non dispone di locali in cui lavora il suo personale amministrativo e quindi nemmeno di un domicilio legale.
- 8 Le persone obbligate alla notificazione devono tenere conto di questa differenza, poiché se iscrivono nel registro di commercio un domicilio legale anziché un domiciliatario violano il divieto d'inganno (art. 26 ORC). Per quanto riguarda la notificazione correrebbero inoltre il rischio di commettere il reato di falsità in atti (art. 251 CP<sup>9</sup>) e, per quel che concerne l'iscrizione, quello di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP).
- 9 Se rileva che nel registro di commercio è stato iscritto un domicilio legale anziché il domiciliatario, l'ufficio del registro di commercio procede all'iscrizione d'ufficio secondo l'articolo 152 capoverso 1 lettera b ORC, poiché l'iscrizione non corrisponde (più) alle circostanze di fatto<sup>10</sup>. Se riscontra la lacuna già in occasione della verifica della notificazione, deve rigettarla.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dott. Nicholas Turin

<sup>7</sup> Valore nominale delle azioni.

<sup>8</sup> Cfr. ADRIAN TAGMANN/FLORIAN ZIHLER, Sitz, Rechtsdomizil und weitere Adresse – Kritik an einem Entscheid des Kantonsgerichts St. Gallen vom 27. März 2012, REPRAX 2/2012, pag. 53 segg. con ulteriori rinvii.

<sup>9</sup> Codice penale svizzero del 21 dic. 1937 (CP; RS [311.0](#)).

<sup>10</sup> Cfr. ADRIAN TAGMANN, SHK-HRegV, Art. 152 N 16 seg., in: Rino Siffert/Nicholas Turin (ed.), Handelsregisterverordnung (HRegV), Stämpflis Handkommentar, Berna 2013.